



***ESAME DI STATO
ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI***

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODULISTICA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PROF.SSA ROSANGELA CUOCO

RIFERIMENTI NORMATIVI E MODULISTICA

- ❖ DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2017
- ❖ ***O. M. N. 45/2023 (DISCIPLINA DELL' ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L' A.S. 2022/2023)***

ART. 24 - O.M. n. 45/2023
ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ

ART. 24, COMMA 1, O.M. N. 45/2023: **GLI STUDENTI CON DISABILITÀ** SONO AMMESSI A SOSTENERE L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 3.

IL CONSIGLIO DI CLASSE STABILISCE LA TIPOLOGIA DELLE PROVE D'ESAME, SE CON VALORE EQUIPOLLENTE O NON EQUIPOLLENTE, IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEL **PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI).**

ART. 24, COMMA 2, O.M. N. 45/2023: AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 62 DEL 2017, LA COMMISSIONE/CLASSE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE, ALLE VALUTAZIONI EFFETTUATE E ALL'ASSISTENZA PREVISTA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, **PREDISPONE UNA O PIÙ PROVE DIFFERENZIATE**, IN LINEA CON GLI INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI ATTUATI SULLA BASE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E CON LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN ESSO PREVISTE.

ART. 24, COMMA 3, O.M. N. 45/2023: LE PROVE D'ESAME, **OVE DI VALORE EQUIPOLLENTE**, DETERMINANO IL RILASCIO DEL TITOLO DI STUDIO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. NEL DIPLOMA FINALE NON È FATTA MENZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE EQUIPOLLENTI.

ART. 24, COMMA 4, O.M. N. 45/2023: PER LA PREDISPOSIZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME, LA COMMISSIONE/CLASSE PUÒ AVVALERSI **DEL SUPPORTO DEI DOCENTI E DEGLI ESPERTI** CHE HANNO SEGUITO LO STUDENTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO. IL DOCENTE DI SOSTEGNO E LE EVENTUALI ALTRE FIGURE A SUPPORTO DELLO STUDENTE CON DISABILITÀ **SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE** DELLA COMMISSIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, ACQUISITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE/CLASSE.

ART. 24, COMMA 5, O.M. N. 45/2023: I TESTI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA SONO TRASMESSI DAL MINISTERO ANCHE IN **CODICE BRAILLE**, OVE VI SIANO SCUOLE CHE LE RICHIEDANO PER CANDIDATI NON VEDENTI. PER I CANDIDATI CHE NON CONOSCONO IL CODICE BRAILLE SI POSSONO RICHIEDERE ULTERIORI FORMATI (AUDIO E/O TESTO), OPPURE LA COMMISSIONE PUÒ PROVVEDERE ALLA TRASCRIZIONE DEL TESTO MINISTERIALE SU SUPPORTO INFORMATICO, MEDIANTE SCANNER FORNITO DALLA SCUOLA, AUTORIZZANDO IN OGNI CASO ANCHE L'UTILIZZAZIONE DI ALTRI AUSILI IDONEI, ABITUALMENTE IN USO NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA ORDINARIA. PER I CANDIDATI IPOVEDENTI, I TESTI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA SONO TRASMESSI IN CONFORMITÀ ALLE RICHIESTE DELLE SINGOLE SCUOLE, LE QUALI INDICANO SU APPOSITA FUNZIONE SIDI TIPOLOGIA, DIMENSIONE DEL CARATTERE E IMPOSTAZIONE INTERLINEA.

ART. 24, COMMA 6, O.M. N. 45/2023: PER LE PROVE SCRITTE PER CANDIDATI RICOVERATI E/O PRESSO CASE DI RECLUSIONE, SOLO IN CASI ECCEZIONALI, DEBITAMENTE DOCUMENTATI, È POSSIBILE RICHIEDERE ALLA STRUTTURA TECNICA ESAMI DI STATO, TRAMITE L'USR DI RIFERIMENTO, UN APPOSITO PCLICO CARTACEO CHE, COME PER LE PROVE IN FORMATO BRAILLE, VA RITIRATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CON LE MODALITÀ CHE SARANNO SUCCESSIVAMENTE COMUNICATE.

ART. 24 COMMA 7, O.M. N. 45/2023: LA COMMISSIONE PUÒ ASSEGNARE UN TEMPO DIFFERENZIATO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DA PARTE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ. I TEMPI PIÙ LUNGI NELL' EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE NON POSSONO DI NORMA COMPORTARE UN MAGGIOR NUMERO DI GIORNI RISPETTO A QUELLO STABILITO DAL CALENDARIO DEGLI ESAMI.

IN CASI ECCEZIONALI, LA COMMISSIONE, TENUTO CONTO DELLA GRAVITÀ DELLA DISABILITÀ, DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO, PUÒ DELIBERARE LO SVOLGIMENTO DI PROVE EQUIPOLLENTI IN UN NUMERO MAGGIORE DI GIORNI. IL COLLOQUIO DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ SI SVOLGE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 20 DEL D.LGS. 62 DEL 2017.

● A CIASCUN CANDIDATO LA COMMISSIONE SOTTOPONE I MATERIALI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 3, PREDISPOSTI IN COERENZA CON IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, DA CUI PRENDE AVVIO IL COLLOQUIO.

ART. 24, COMMA 8, O.M. N. 45/2023: LE COMMISSIONI **ADATTANO, OVE NECESSARIO**, AL **PEI** LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL'ALLEGATO A.

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	0.50-1	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	1.50-2.50	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	3-3.50	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	4-4.50	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	5	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	0.50-1	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	1.50-2.50	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	3-3.50	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	4-4.50	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	5	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	0.50-1	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	1.50-2.50	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	3-3.50	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	4-4.50	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	5	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	0.50	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	1	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	1.50	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	2	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	2.50	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	0.50	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	1	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	1.50	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	2	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	2.50	
Punteggio totale della prova				

*LA DOCUMENTAZIONE CHE IL C.D.C.
DEVE PREPARARE PER LA
COMMISSIONE D'ESAME*

IL C.D.C., AL FINE DI CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE D'ESAME DI OPERARE CORRETTAMENTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 6 C.1 DEL REGOLAMENTO (DPR 323 DEL 23 LUGLIO 98), DEVE PREDISPORRE PER I SINGOLI CANDIDATI CON DISABILITÀ, **LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE** CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (ART. 17 C.1 OM 29/2001):

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL' ALUNNO:

- PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO;
- EVENTUALE RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE EQUIPOLLENTI E/O DI ASSISTENZA E/O DI TEMPI PIÙ LUNGHI SIA PER LE PROVE SCRITTE SIA PER LE PROVE ORALI;
- EVENTUALE RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE NON EQUIPOLLENTI E/O DI ASSISTENZA E/O DI TEMPI PIÙ LUNGHI SIA PER LE PROVE SCRITTE SIA PER LE PROVE ORALI;
- RELAZIONE FINALE;
- SINTESI DELLA NORMATIVA (È BUONA NORMA PRESENTARLA);
- ESEMPI DI PROVE SVOLTE DURANTE L'ANNO;
- NEL CASO DI CANDIDATI NON VEDENTI, LA RICHIESTA AL MINISTERO DEL TESTO DELLE PROVE IN BRAILLE.


NEL PEI E NELLA RELAZIONE FINALE SI TROVA LA DESCRIZIONE DEL PERCORSO REALIZZATO DALL' ALUNNO ED IN PARTICOLARE:

- COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ RAGGIUNTE;
- DIFFICOLTÀ INCONTRATE E COME SUPERATE;
- DISCIPLINE PER LE QUALI SONO STATI ADOTTATI PARTICOLARI CRITERI DIDATTICI;
- ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO POSTE IN ESSERE;
- RISORSE UTILIZZATE (SOSTEGNO, ASSISTENTE EDUCATORE, AUSILI, TECNOLOGIE).

LE PROVE EQUIPOLLENTI

PIÙ PRECISAMENTE CON PROVA EQUIPOLLENTE SI INTENDE CHE:

- **LA PROVA** INVIATA DAL MINISTERO È SVOLTA CON MEZZI DIVERSI;
- **LA PROVA** MINISTERIALE È SVOLTA CON **MODALITÀ DIVERSE** (ES. LE PROVE SONO INVIATE DAL MIUR E LA COMMISSIONE D'ESAME LE "TRADUCE" IN DOMANDE APERTE E/O CHIUSE);
- **LA PROVA** HA CONTENUTI **CULTURALI E/O TECNICI E/O PROFESSIONALI DIFFERENTI MA EQUIPOLLENTI.**



LA COMMISSIONE, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE, PREDISPONE LE PROVE (EQUIPOLLENTI O NON EQUIPOLLENTI) CON LE MODALITÀ INDICATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE, ANCHE AVVALENDOSI DELLA CONSULENZA DI PERSONALE ESPERTO

L' ART. 6 C.1 DEL REGOLAMENTO AFFERMA CHE “**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL C.D.C. PUÒ PREDISPORRE, OVE NE RAVVISI LA NECESSITÀ, PROVE EQUIPOLLENTI A QUELLE PROPOSTE DAL MINISTERO E CHE POSSONO CONSISTERE NELL’UTILIZZO DI MEZZI DIVERSI O DI MODI DIVERSI OVVERO NELLO SVOLGIMENTO DI CONTENUTI CULTURALI E/O PROFESSIONALI DIFFERENTI. [...] IN OGNI CASO LE PROVE EQUIPOLLENTI DEVONO CONSENTIRE DI VERIFICARE CHE IL CANDIDATO ABBIA RAGGIUNTO UNA PREPARAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE IDONEA PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA ATTESTANTE IL SUPERAMENTO DELL’ESAME.**”

IN QUESTO QUADRO **LE PROVE EQUIPOLLENTI** SONO PROVE UTILI PER ACCERTARE SE IL CANDIDATO, **PUR NELLA DIVERSITÀ** DELLA SITUAZIONE, SIA IN GRADO DI RAGGIUNGERE LA SOGLIA DI COMPETENZA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL **TITOLO DI STUDIO**.

IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO LEGALE DI STUDIO NON PUÒ PRESCINDERE DA UN OGGETTIVO ACCERTAMENTO DI COMPETENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE (PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 348/91) NELLE PROVE EQUIPOLLENTI.

LA VALUTAZIONE È CONFORME AI PROGRAMMI MINISTERIALI

LA PROVA EQUIPOLLENTE DEVE ESSER OMOGENEA COL PERCORSO SVOLTO, REALIZZABILE CON LE STESSE MODALITÀ, TEMPI E ASSISTENZA UTILIZZATI NELLE VERIFICHE DURANTE L'ANNO.

IL C.D.C. QUALORA RICHIEDA QUESTO TIPOLOGIA DI PROVA DEVE FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA PREPARAZIONE DEL/I TESTO/I FORNENDO EVENTUALMENTE GLI ESEMPI DELLE PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO.

LA COMMISSIONE DEVE PREVENTIVAMENTE PREPARARE LA PROVA ANCHE AVVALENDOSI DELLA CONSULENZA DELL' INSEGNANTE DI SOSTEGNO.

ART. 24, COMMA 9, O.M. N. 45/2023: AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ PER I QUALI SONO STATE PREDISPOSTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, DI CUI AL COMMA 1, **PROVE D'ESAME NON EQUIPOLLENTI**, O CHE NON PARTECIPANO AGLI ESAMI O CHE NON SOSTENGONO UNA O PIÙ PROVE, **È RILASCIATO L'ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 62/2017.**

IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE RISULTERÀ A VERBALE E POTRÀ ESSERE CALCOLATO IN AUTOMATICO CON L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO "COMMISSIONE WEB" O, IN ALTERNATIVA, DETERMINATO PROPORZIONALMENTE. IL RIFERIMENTO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME NON EQUIPOLLENTI È INDICATO SOLO NELL'ATTESTAZIONE E NON NEI TABELLONI DELL'ISTITUTO, NÉ NELL'AREA DOCUMENTALE RISERVATA DEL REGISTRO ELETTRONICO, CUI ACCEDONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO.

ART. 24, COMMA 10, O.M. N. 45/2023: AGLI STUDENTI AMMESSI DAL CONSIGLIO DI CLASSE A SVOLGERE NELL'ULTIMO ANNO UN PERCORSO DI STUDIO CONFORME ALLE LINEE GUIDA E ALLE INDICAZIONI NAZIONALI E A SOSTENERE L'ESAME DI STATO, A SEGUITO DI VALUTAZIONE POSITIVA IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, È ATTRIBUITO PER IL TERZULTIMO E PENULTIMO ANNO UN CREDITO SCOLASTICO SULLA BASE DELLA VOTAZIONE RIFERITA AL PEI.

RELATIVAMENTE ALLO SCRUTINIO FINALE DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11.

ART. 25 - O.M. n. 45/2023


(ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

ART. 25, COMMA 1, O.M. N. 45/2023: GLI STUDENTI CON **DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)**, CERTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170, SONO AMMESSI A SOSTENERE L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTICOLO 3, **SULLA BASE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP).**

ART. 25, COMMA 2, O.M. N. 45/2023: LA COMMISSIONE/CLASSE, SULLA BASE DEL PDP E DI TUTTI GLI ELEMENTI CONOSCITIVI FORNITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE, INDIVIDUA LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME. **NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME, I CANDIDATI CON DSA POSSONO UTILIZZARE, OVE NECESSARIO, GLI STRUMENTI COMPENSATIVI PREVISTI DAL PDP E POSSONO UTILIZZARE TEMPI PIÙ LUNGHI DI QUELLI ORDINARI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.**

LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME, ATTRAVERSO IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, PREVEDE AGLI STUDENTI DSA DI:

- USUFRUIRE DI **DISPOSITIVI PER ASCOLTARE I TESTI DELLE PROVE SCRITTE IN FORMATI “MP3”**;
- AVERE A DISPOSIZIONE UN **COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CHE LEGGA I TESTI DELLE PROVE SCRITTE**;
- PER I CANDIDATI CHE UTILIZZANO LA SINTESI VOCALE, AVERE IL **TESTO TRASCRITTO DALLA COMMISSIONE** SU SUPPORTO INFORMATICO;

- 
- VEDERSI **ADATTARE AL PDP LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE** DELLE PROVE SCRITTE E LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL'ALLEGATO A (**ART. 25, COMMA 3, O.M. N. 45/2023**).



GLI STUDENTI CHE SOSTENGONO CON ESITO POSITIVO L'ESAME DI STATO, ALLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 25, **CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.**


NEL DIPLOMA NON VIENE FATTA MENZIONE DELL'IMPIEGO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI.



ART. 25, COMMA 4, O.M. N. 45/2023: I CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI DSA CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 13, DEL D. LGS. 62/2017, **HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CON ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E,** CHE SONO STATI VALUTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE CON L'ATTRIBUZIONE DI VOTI E DI UN CREDITO SCOLASTICO RELATIVI UNICAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DI TALE PERCORSO, **IN SEDE DI ESAME DI STATO SOSTENGONO PROVE DIFFERENZIATE COERENTI CON IL PERCORSO SVOLTO, NON EQUIPOLLENTI A QUELLE ORDINARIE, FINALIZZATE AL SOLO RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO** DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 62/2017.

PER DETTI CANDIDATI, IL RIFERIMENTO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DIFFERENZIATE È INDICATO SOLO NELL' ATTESTAZIONE E NON NEI TABELLONI DELL'ISTITUTO, NÉ NELL' AREA DOCUMENTALE RISERVATA DEL REGISTRO ELETTRONICO, CUI ACCEDONO GLI STUDENTI DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO.

ART. 25, COMMA 5, O.M. N. 45/2023: PER I CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI DSA CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 12, DEL D. LGS.62/2017, **HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO ORDINARIO, CON LA SOLA DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE ORDINARIE DI LINGUA STRANIERA,** LA COMMISSIONE, NEL CASO IN CUI LA LINGUA STRANIERA SIA OGGETTO DI SECONDA PROVA SCRITTA, **SOTTOPONE I CANDIDATI MEDESIMI A PROVA ORALE SOSTITUTIVA DELLA PROVA SCRITTA.** LA COMMISSIONE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE STABILISCE MODALITÀ E CONTENUTI DELLA PROVA ORALE, CHE AVRÀ LUOGO NEL GIORNO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA, AL TERMINE DELLA STESSA, O IN UN GIORNO SUCCESSIVO.



GLI STUDENTI CHE SOSTENGONO CON ESITO POSITIVO L'ESAME DI STATO ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.

NEL DIPLOMA NON VIENE FATTA MENZIONE DELLA DISPENSA DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA.



- **ART. 25, COMMA 6, O.M. N. 45/2023:** PER LE SITUAZIONI DI STUDENTI CON **ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**, FORMALMENTE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE, IL CONSIGLIO DI CLASSE TRASMETTE ALLA COMMISSIONE/CLASSE L'EVENTUALE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO.

PER TALI STUDENTI NON È PREVISTA ALCUNA MISURA DISPENSATIVA IN SEDE DI ESAME, MENTRE È ASSICURATO L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI GIÀ PREVISTI PER LE VERIFICHE IN CORSO D'ANNO O CHE COMUNQUE SIANO RITENUTI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME SENZA CHE VENGA PREGIUDICATA LA VALIDITÀ DELLE PROVE SCRITTE. GLI STUDENTI CHE SOSTENGONO CON ESITO POSITIVO L'ESAME DI STATO ALLE CONDIZIONI CUI AL PRESENTE COMMA CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

RIEPILOGANDO:


I CANDIDATI DSA:

- ❖ **CHE SOSTENGONO LE PROVE D'ESAME AVVALENDOSI DI STRUMENTI COMPENSATIVI, CONSEGUONO IL DIPLOMA** CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE (NEL DIPLOMA NON VIENE FATTA MENZIONE DELL'USO DEGLI STRUMENTI PREDETTI);
- ❖ **CHE SOSTENGONO LA PROVA ORALE SOSTITUTIVA DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA, CONSEGUONO IL DIPLOMA** CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE (NEL DIPLOMA NON VIENE FATTA MENZIONE DELLA DISPENSA DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA);
- ❖ **DISPENSATI DALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA** (*IN CASO DI PARTICOLARE GRAVITÀ DEL DISTURBO, SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA E APPROVAZIONE DEL CDC*): E CHE SOSTENGONO PROVE DIFFERENZIATE, **NON CONSEGUONO IL DIPLOMA MA UN ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO** (IL RIFERIMENTO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DIFFERENZIATE È INDICATO SOLO NELL'ATTESTAZIONE E NON NEI TABELLONI DELL'ISTITUTO, NÉ NELL'AREA DOCUMENTALE RISERVATA DEL REGISTRO ELETTRONICO, CUI ACCEDONO GLI STUDENTI DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO).

**Prove non equipollenti, mancato svolgimento di uno o più prove,
assenza agli esami**

Nel caso in cui il candidato con disabilità svolga **prove non equipollenti** a quelle ordinarie o non partecipi all'esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma **un ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO**.

La predetta attestazione riporta gli elementi informativi riguardanti l'indirizzo e la durata del corso di studi, le discipline comprese nel piano di studi e la durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.



I candidati, che si trovino nella situazione sopra descritta (ossia svolgano prove non equipollenti o non partecipino all'esame o non svolgano una o più prove scritte), sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte.

Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

L'indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell'attestazione e non nelle tabelle pubblicate all'albo dell'istituto.

